



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ZANETTIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2023**

Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

ONOREVOLI SENATORI. - La legge di riforma della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) non contiene alcuna disposizione specifica in materia di responsabilità degli avvocati.

La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia.

Si sta registrando in questo più recente periodo un incremento di cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di cassazione.

Poiché i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, si paventa un aumento esponenziale di questo contenzioso.

Del resto la colpa lieve o l'imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche

nell'ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio *ex post*, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza.

Si consideri inoltre che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (legge 13 aprile 1988, n. 117), all'articolo 2, prevede l'espressa limitazione della responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell'attività di interpretazione di norme di diritto.

La norma che si propone di inserire nel contesto della disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), e specificatamente all'articolo 3 dedicato ai doveri e alla deontologia, realizza quindi il risultato di uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave; non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto ».

€ 1,00